

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 293

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, ALIVERTI, ANGELONI, PINTO, RUFFINO, VITALONE, SANTALCO, SPITELLA, GENOVESE, SALERNO, COVELLO, COVIELLO, D'AMELIO, CARLOTTO, MICOLINI, BOSCO, CONDORELLI, BUTINI, FONTANA Elio, MELOTTO e CHIMENTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1987

### Nuove norme sul collocamento obbligatorio

ONOREVOLI SENATORI. — Nel formulare il disegno di legge abbiamo tenuto sostanzialmente conto del lungo lavoro svolto, sia alla Camera che al Senato, nelle precedenti legislature, per giungere ad un testo unificato delle numerose proposte di legge presentate da ogni parte politica.

Il problema della revisione della normativa di cui alla legge n. 482 del 2 aprile 1968 è infatti notevolmente sentito e sollecitato, tramite le rispettive associazioni nazionali di categoria, dagli invalidi che sempre più difficilmente riescono a trovare un posto di lavoro, venendo così privati da uno dei diritti costituzionali di maggior rilievo.

Conformemente all'impostazione data alla nuova normativa dai parlamentari che prece-

dentemente, con competenza ed impegno, si sono occupati dell'importante problema sociale, abbiamo unificato le aliquote attualmente riservate ad ogni categoria di invalidi, in quanto gli steccati interni costituiscono motivo di possibile dispersione dei posti e anacronistica distinzione delle cause che hanno dato luogo alla minorazione.

Molte delle disposizioni vigenti non rispondono più alle nuove condizioni del mercato del lavoro e alla più recente normativa sul rapporto di lavoro dipendente.

Ci siamo proposti non solo di aumentare le possibilità di occupazione, ma anche di favorire, come si suol, dire l'avviamento dell'invalido giusto al posto giusto, non trascurando una premessa fondamentale

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quale è la preparazione professionale e la riabilitazione.

Abbiamo ritenuto che fosse più opportuno, anzichè alle unità sanitarie locali, attribuire ad una apposita Commissione tecnica la valutazione della residua capacità lavorativa dell'invalido, l'accertamento della sua professionalità e la compatibilità delle sue menomazioni con il posto di lavoro a lui destinato.

Il disegno di legge prevede altre norme integrative: congedi per cure, fiscalizzazione degli oneri sociali, contributi e finanziamenti, collocamento a riposo anticipato di cinque anni per i più gravi.

Ci siamo preoccupati di favorire al massimo il collocamento al lavoro, rispetto al cosiddetto «assistenzialismo», perché l'invalido vuole salvaguardata la sua dignità, vuole sentirsi

impegnato dando un apporto all'economia e al progresso del Paese.

È nell'interesse anche dello Stato inserire pienamente, nel rispetto delle norme costituzionali, l'invalido nella società. Il successo di tale politica può comportare, infatti, anche una notevole economia degli oneri previsti per il settore pensionistico che, come è noto, è correlato al reddito dell'invalido.

Dopo tre legislature che hanno deluso le giuste attese degli invalidi, noi crediamo che il Parlamento vorrà sollecitamente approvare questo disegno di legge per il «lavoro», conquista che soprattutto può arricchire il significato della vita dell'invalido e che faceva dire a Paolo Bentivoglio, grande educatore dei ciechi: «Il lavoro è luce che ritorna».

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

*(Soggetti aventi diritto)*

1. La presente legge si applica a favore dei soggetti con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, appartenenti alle categorie:

*a)* degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra e degli invalidi per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima alla ottava categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

*b)* degli invalidi del lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 33 per cento;

*c)* degli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 33 per cento, determinata ai sensi del decreto del Ministro della sanità 25 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1980, n. 282;

*d)* dei ciechi civili e dei sordomuti.

2. La presente legge si applica anche a favore delle vedove, degli orfani ed equiparati e dei profughi, di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge e dei soggetti di cui all'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466.

3. Agli effetti della presente legge s'intendono, rispettivamente: ciechi, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sordomuti, coloro che sono colpiti di sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

4. Restano ferme le norme attualmente in vigore riguardanti l'assunzione obbligatoria dei ciechi nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista nonchè le norme relative all'assunzione obbligatoria dei sordomuti con l'applicazione degli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

## Art. 2.

*(Enti pubblici)*

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni a statuto ordinario, le province, i comuni e gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, che abbiano complessivamente almeno venticinque dipendenti, sono tenuti ad assumere lavoratori invalidi per un'aliquota del 10 per cento del personale in servizio. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

2. I lavoratori da adibire a funzioni direttive o di concetto sono assunti secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Gli altri lavoratori sono assunti per chiamata numerica.

## Art. 3.

*(Aziende private)*

1. I privati datori di lavoro che occupino più di venticinque dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori invalidi nelle misure seguenti:

- a) da 26 a 34 dipendenti, una unità;
- b) da 35 a 50 dipendenti, 3 unità;
- c) oltre 50 dipendenti, il 10 per cento.

2. Per il computo di cui al comma 1, le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. Agli effetti della determinazione dell'obbligo di assunzione non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori assunti ai sensi del comma 1 gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e quelli assunti con contratto a termine e, per quanto concerne le cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori che ne sono soci.

4. I lavoratori riconosciuti invalidi ai sensi della presente legge successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro sono computati tra i lavoratori assunti obbligatoriamente, in base alla valutazione compiuta dalla Commissione di cui all'articolo 14.

5. I lavoratori con contratto a tempo parziale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono computati in base al rapporto tra l'orario di lavoro effettuato e quello previsto per i lavoratori a tempo pieno.

6. I lavoratori di cui alla presente legge, utilizzati previo loro consenso in lavorazioni a domicilio, nel rispetto delle norme di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 264, e successive modificazioni, sono computati ai fini della copertura della quota d'obbligo.

#### Art. 4.

##### *(Collocamento ciechi e sordomuti)*

1. Il 10 per cento dell'aliquota complessiva stabilita con gli articoli 2 e 3 della presente legge è destinato alternativamente ai ciechi ed ai sordomuti iscritti in uno speciale elenco a loro riservato nelle liste dei lavoratori invalidi disoccupati. Almeno un posto è comunque riservato, alternativamente, ai sordomuti o ai ciechi negli enti pubblici e nelle aziende private che abbiano da trentacinque a cento-trenta dipendenti.

#### Art. 5.

##### *(Esclusioni e compensazioni)*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le percentuali delle assunzioni obbligatorie di invalidi per le imprese di navigazione ed aeree, per le Ferrovie dello Stato e le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, da adibire a mansioni diverse da quelle del personale viaggiante.

2. I restanti posti derivanti dalla differenza tra le percentuali stabilite dal decreto di cui al comma 1 e quelle previste dagli articoli 2 e 3, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, vengono coperti con l'invio di vedove, orfani e profughi di cui agli articoli 7 e 8.

## Art. 6.

*(Denunce dei datori di lavoro)*

1. I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno, agli organi indicati nei successivi commi 3 e 4, un prospetto re- cante:

*a)* l'indicazione del numero complessivo del personale alle proprie dipendenze, distinto per unità produttiva, per qualifica o profilo professionale e per livello o fascia professio- nale;

*b)* l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in base alle disposizioni sul colloca- mento obbligatorio, precisando per ciascun assunto il giorno di assunzione.

2. La denuncia semestrale ha, a tutti gli effetti, valore di richiesta di avviamento al lavoro per i posti disponibili ai sensi della presente legge.

3. La denuncia stessa deve essere inviata:

*a)* dalle amministrazioni e dagli enti pub- blici, aventi sede in più regioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

*b)* dalle amministrazioni e dagli enti pub- blici, aventi sedi in più province della stessa regione, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

*c)* dalle amministrazioni e dagli enti pub- blici, aventi sedi in una sola provincia, all'uffi- cio provinciale del lavoro e della massima oc- cupazione;

*d)* dagli imprenditori privati, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupa- zione, ed alla sezione circoscrizionale compe- tenti per territorio.

4. I datori di lavoro pubblici, su richiesta delle associazioni a carattere nazionale che esercitano funzioni di rappresentanza e tutela delle categorie protette ai sensi della presente legge e che abbiano ottenuto il riconoscimen- to della personalità giuridica, sono tenuti a fornire ad esse copia dei prospetti di cui al comma 1.

5. Fermo restando l'obbligo di cui al com- ma 3, le aziende che hanno unità produttive in

più circoscrizioni devono presentare le denunce di cui al presente articolo, distintamente per ogni circoscrizione e complessivamente, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, relativamente alle unità produttive che si trovano nella stessa regione, ed anche al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quando le aziende hanno sedi e stabilimenti in più regioni.

6. Le aziende private possono essere autorizzate, su loro motivata e documentata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le autorizzazioni sono concesse, dalla sezione circoscrizionale del lavoro, quando la compensazione riguarda più unità produttive che si trovano nella stessa circoscrizione, dall'ufficio regionale del lavoro, quando la compensazione riguarda più unità produttive che si trovano in circoscrizioni diverse della stessa regione, e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quando la compensazione riguarda più unità produttive che si trovano in regioni diverse.

7. Gli organi competenti a rilasciare le autorizzazioni devono tener conto, oltre che delle effettive necessità produttive dell'azienda, anche della situazione occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle circoscrizioni interessate alla compensazione, nonché del parere delle Commissioni di cui agli articoli 12 e 13.

#### Art. 7.

*(Collocamento di vedove,  
orfani ed equiparati, profughi)*

1. I datori di lavoro pubblici, i quali abbiano complessivamente più di venticinque dipendenti, sono tenuti ad assumere, in base alle norme vigenti, vedove, orfani ed equiparati di cui all'articolo 8, nonché i profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763, nella misura del 3 per cento del personale dipendente.

2. I datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze più di quaranta dipendenti sono tenuti ad assumere vedove, orfani ed

equiparati di cui all'articolo 8, nonchè profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763, nella misura del 3 per cento del personale dipendente.

3. La qualità di orfano si conserva fino al compimento del ventinovesimo anno di età.

#### Art. 8.

*(Definizione delle qualifiche di orfano e di vedova)*

1. Ai fini di cui all'articolo 7 sono considerati vedove ed orfani le mogli ed i figli di cittadini italiani deceduti.

2. Il diritto di cui all'articolo 7 può essere fatto valere solo da uno dei membri della famiglia di cui al comma 1.

3. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 1, la moglie ed i figli dei cittadini italiani divenuti totalmente inabili per causa di guerra, di servizio o di lavoro, purchè sussistano le condizioni di cui al presente articolo.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 della legge del 13 agosto 1980, n. 466, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro hanno, a parità di punteggio, la precedenza sugli altri iscritti nella stessa lista.

#### Art. 9.

*(Attività regionali in materia di orientamento e di formazione professionale)*

1. Le regioni promuovono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, attività di orientamento e di formazione professionale per i soggetti di cui all'articolo 1.

2. L'attività di formazione professionale è mirata al pieno sviluppo della persona umana ed alla promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro attraverso l'accertamento delle effettive residue capacità di lavoro degli invalidi. Dette attività si svolgono attraverso l'inserimento nei normali corsi di formazione, di qualificazione e di riqualificazione nonchè mediante l'istituzione di centri di formazione professionale che assolvano i seguenti compiti:

- a) osservazione e individuazione dei bisogni e delle capacità residue;
- b) definizione del programma di riadattamento;
- c) promozione culturale attitudinale o prima formazione;
- d) qualificazione e riqualificazione professionale.

3. Presso i centri di formazione professionale opportunamente individuati possono effettuarsi esperimenti pilota allo scopo di determinare profili professionali e settori lavorativi in cui l'impiego dei lavoratori risulti più favorevole.

4. Le strutture, le funzioni e le modalità per l'effettuazione degli esperimenti pilota sono quelle previste dalla normativa vigente in materia di collocamento ordinario, salvo adattamenti resi necessari dalla peculiarità della materia.

#### Art. 10.

##### *(Convenzioni di riabilitazione)*

1. Tra le aziende pubbliche o private che assumono in forza della presente legge i soggetti di cui all'articolo 1 con residua capacità lavorativa inferiore al 30 per cento e le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali o loro consorzi, le comunità montane e istituzioni, fondazioni o associazioni private possono essere stipulate convenzioni di riabilitazione.

2. La convenzione di riabilitazione consiste nell'impiego, anche a tempo parziale, da parte dell'impresa del lavoratore invalido. Il pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali, nonché di una somma pari ad almeno il 20 per cento della retribuzione mensile, sono a carico degli enti pubblici o delle istituzioni, fondazioni o associazioni private che propongono la stipulazione della convenzione.

3. Le convenzioni di riabilitazione, stipulate alla presenza del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, contengono le seguenti clausole:

- a) durata minima di sei mesi e massima di trenta mesi della convenzione, rinnovabile per una sola volta;

b) descrizione delle mansioni attribuite al lavoratore invalido e modalità del loro svolgimento;

c) indicazione delle eventuali forme di assistenza e consulenza da parte delle strutture socio-sanitarie territoriali o dei centri di orientamento professionale, al fine di favorire l'adattamento al lavoro dell'invalido.

4. Le convenzioni di riabilitazione possono definire la predisposizione eventuale di posti di lavoro adatti ai soggetti che, per il normale svolgimento delle attività lavorative, richiedono speciali condizioni ambientali e strumentali.

5. Durante il periodo di svolgimento della convenzione di riabilitazione, gli invalidi conservano l'iscrizione nelle liste di collocamento, ma non possono essere avviati al lavoro sino alla cessazione della convenzione.

6. Alla scadenza della convenzione il datore di lavoro può procedere all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore, dandone comunicazione entro quindici giorni alla commissione circoscrizionale per l'impiego.

#### Art. 11.

##### *(Sottocommissione centrale per il collocamento obbligatorio)*

1. Presso la Commissione centrale per l'impiego è istituita una Sottocommissione centrale per il collocamento obbligatorio composta dal: direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede; da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori facenti parte della predetta Commissione centrale e da essa designati; nonché da un rappresentante di ciascuna delle associazioni a carattere nazionale, giuridicamente riconosciute, cui è affidata istituzionalmente la tutela dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. La Sottocommissione centrale per il collocamento obbligatorio dura in carica tre anni.

3. La Sottocommissione è convocata dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. La Sottocommissione ha il compito di esprimere alla Commissione centrale per l'im-

piego pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento obbligatorio, anche ai fini del coordinamento delle modalità di applicazione della presente legge su tutto il territorio nazionale.

#### Art. 12.

##### *(Sottocommissioni regionali per il collocamento obbligatorio)*

1. Presso ciascuna Commissione regionale per l'impiego è costituita una Sottocommissione regionale per il collocamento obbligatorio, composta: dal direttore dell'ufficio regionale, o da un suo delegato, che la presiede; da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, componenti e designati dalla Commissione regionale per l'impiego; da sette rappresentanti degli enti e delle associazioni, giuridicamente riconosciuti, presenti a livello regionale, che rappresentano i soggetti di cui all'articolo 1.

2. La Sottocommissione è nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e dura in carica tre anni. Essa è convocata dal presidente almeno una volta ogni tre mesi, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La Sottocommissione regionale:

*a)* formula proposte ed esprime pareri alla Commissione regionale per l'impiego ed ai competenti assessorati regionali sui programmi di riabilitazione, di riadattamento, di formazione, di riqualificazione professionale;

*b)* esamina e trasmette ai competenti organi i pareri e le proposte in materia di formazione professionale e sanitaria formulati dalle Commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio di cui all'articolo 13;

*c)* esprime parere sulla utilizzazione dei finanziamenti del Fondo sociale europeo, inerenti alla materia di cui alla presente legge.

#### Art. 13.

##### *(Commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio)*

1. È costituita in ogni provincia, presso l'ufficio del lavoro e della massima occupa-

zione, la Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composta: dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato, che la presiede; da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali e imprenditoriali; da un operatore della formazione professionale, delegato dalla regione, e da sette rappresentanti delle organizzazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, più rappresentative a livello provinciale dei soggetti di cui all'articolo 1. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

2. La Commissione è nominata con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dura in carica tre anni.

3. La Commissione è convocata dal presidente almeno una volta ogni tre mesi, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei commissari. Essa:

*a)* vigila sulla regolarità delle denunce di cui all'articolo 6, sulla tenuta delle apposite liste e sulla regolare attuazione del collocamento;

*b)* esprime pareri di carattere organizzativo e tecnico sul servizio del collocamento obbligatorio ai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a ogni livello; formula proposte, con riferimento anche alla situazione economica e ai settori produttivi, circa gli orientamenti e sui programmi formativi e riabilitativi o di sostegno alla Sottocommissione regionale per il collocamento obbligatorio;

*c)* esprime parere sulle domande di compensazione di cui all'articolo 6;

*d)* raccoglie ogni semestre, tramite gli uffici periferici del collocamento, tutti i dati relativi all'applicazione della presente legge e li trasmette all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

*e)* esprime parere sulla definizione delle sanzioni. Qualora il parere non venga espresso entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'ufficio, il parere si intende reso.

## Art. 14.

*(Organi del collocamento obbligatorio  
ed accertamento della capacità lavorativa)*

1. Il collocamento obbligatorio è funzione esercitata dagli organi competenti per il collocamento ordinario dei lavoratori.

2. La valutazione della residua capacità lavorativa è determinata da una apposita commissione costituita presso la circoscrizione o, in mancanza della circoscrizione, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

3. La commissione è nominata con provvedimento del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e composta: dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro, o da un suo delegato, in qualità di presidente; da due medici, di cui uno specializzato in discipline neuropsichiatriche; da uno psicologo e da un esperto in ergonomia ed in formazione professionale, designati dalla regione; da tre esperti designati dalla Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio e scelti tra i nominativi indicati dalle associazioni rappresentative dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge. La commissione può avvalersi dell'opera di altri esperti qualora ne ravvisi l'opportunità.

4. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

5. La commissione di cui al comma 3:

*a)* valuta la residua e potenziale capacità lavorativa in relazione ai risultati dell'accertamento sanitario ed alle effettive attitudini ed abilità del lavoratore invalido;

*b)* individua le professionalità compatibili con le minorazioni di cui l'invalido è portatore, indirizzando l'invalido alle eventuali attività formative atte a fargli acquisire un sufficiente grado di professionalità ed individuando, ove necessario, le modifiche necessarie alla trasformazione del posto di lavoro;

*c)* dà comunicazione della valutazione all'interessato, alla competente commissione circoscrizionale ed alla Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio;

*d)* effettua, ove ne venga fatta richiesta da parte dell'invalido o del datore di lavoro, gli accertamenti relativi alla compatibilità tra il tipo e il grado della menomazione riconosciu-

ta con le mansioni che siano state affidate all'invalido all'atto dell'assunzione, o successivamente.

6. Contro i provvedimenti della commissione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, da parte dell'invalido alla Commissione regionale per l'impiego. In tal caso l'interessato può farsi assistere da un consulente tecnico di sua fiducia.

#### Art. 15.

*(Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego)*

1. Le commissioni e le sezioni circoscrizionali per l'impiego esercitano le funzioni di cui alla presente legge secondo i criteri stabiliti per il collocamento ordinario.

2. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego sono tenute a fornire ogni semestre all'ufficio del lavoro e della massima occupazione competente per territorio i dati relativi all'applicazione della presente legge.

#### Art. 16.

*(Iscrizioni, classificazioni ed assunzioni)*

1. Le richieste di avviamento dei lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio avvengono secondo le norme previste per il collocamento ordinario. I datori di lavoro privati possono in ogni caso richiedere nominativamente i lavoratori con un grado di invalidità superiore al 70 per cento.

2. La Commissione regionale per l'impiego, nel fissare uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, tiene conto anche del grado di invalidità dei lavoratori interessati.

3. In caso di mancata richiesta da parte dei datori di lavoro privati, gli uffici del lavoro e della massima occupazione provvedono ad intimare diffida e, trascorsi trenta giorni dalla diffida stessa, avviano i lavoratori, secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto della loro figura professionale e delle possibilità di impiego nell'azienda.

## Art. 17.

*(Elenco apprendisti)*

1. La sezione circoscrizionale per l'impiego predispone e conserva un elenco dei soggetti di cui agli articoli 1 e 7, di età compresa tra i quindici e i diciotto anni, che siano privi di qualificazione professionale e non frequentino corsi di istruzione scolastica. Detto elenco è finalizzato al collocamento obbligatorio di tali soggetti in qualità di apprendisti presso le aziende a carattere industriale e artigianale che possono garantire una adeguata qualificazione professionale.

2. Gli apprendisti sono computati nell'aliquota dell'obbligo. Ove siano assunti in aziende che abbiano un numero di dipendenti inferiore alle venticinque unità, si applica l'articolo 23.

3. Gli apprendisti di cui al presente articolo non concorrono a determinare il numero massimo di apprendisti assumibili.

4. Gli apprendisti di cui al presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

## Art. 18.

*(Modalità di esecuzione  
e risoluzione del rapporto)*

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il normale trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi. Tali lavoratori non sono soggetti al periodo di prova.

2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, al competente ufficio periferico del lavoro e della massima occupazione, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

3. Nei confronti del lavoratore che per due volte consecutive senza giustificato motivo non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai

suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione o della reiscrizione, la commissione circoscrizionale per l'impiego dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste.

#### Art. 19.

##### *(Sospensione degli obblighi di assunzione)*

1. Gli obblighi di cui alla presente legge sono sospesi nei confronti delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria, a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, o per le quali sia stata accertata dal CIPI la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario, a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 14 agosto 1982, n. 598, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e, ove siano in atto interventi della Cassa integrazione guadagni, per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti.

2. Ove le aziende di cui al comma 1 procedano al licenziamento collettivo di dipendenti, il numero degli invalidi soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, sottoposti ai procedimenti di licenziamento, non può essere superiore alle percentuali previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

#### Art. 20.

##### *(Invalidi del lavoro o per servizio)*

1. Gli invalidi del lavoro o per servizio di cui all'articolo 1, il cui rapporto di lavoro sia stato risolto a seguito del superamento del periodo di conservazione del posto, possono esercitare il diritto alla riassunzione entro il termine di due anni dall'accertamento definitivo degli esiti dell'evento. Essi, al verificarsi di successive vacanze, sono computati nella quota obbligatoria.

2. Il diritto di cui al comma 1 è riconosciuto altresì ai lavoratori che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa, nella misura indicata all'articolo 1, in costanza del rapporto di lavoro, per cause diverse da quelle previste nel comma 1.

3. Ai lavoratori riassunti ai sensi del presente articolo sono attribuite, ove possibile, le stesse mansioni esercitate in precedenza. Ove non sia possibile, ad essi devono essere attribuite mansioni compatibili con le residue capacità lavorative, anche in deroga all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

4. Il periodo di tempo in cui i lavoratori di cui al presente articolo sono rimasti disoccupati a causa dell'infortunio o della malattia invalidante è computato ai fini pensionistici.

#### Art. 21.

##### *(Anzianità e diritto alla pensione)*

1. A tutti i lavoratori occupati a norma di legge, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa o funzionale non inferiore ai due terzi ed abbiano maturato i requisiti minimi contributivi previsti per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia, è concessa la possibilità di ottenere il collocamento a riposo con il riconoscimento, ai soli fini della determinazione dell'entità della pensione, di un aumento di cinque anni di contribuzione figurativa, sempre che non godano di condizioni di maggior favore. In ogni caso non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore ai quaranta anni.

2. Il beneficio previsto dal comma 1 è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero. È altresì incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali, con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

3. L'onere della maggiorazione del trattamento pensionistico, di cui al comma 1, è a

carico del fondo sociale di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni.

Art. 22.

*(Congedi per cure)*

1. Tutti i soggetti di cui all'articolo 1 assunti presso privati o pubblici datori di lavoro, ai quali sia stata riconosciuta una riduzione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali superiore ai due terzi, hanno diritto ad un periodo di congedo straordinario o di permesso retribuito per un massimo di trenta giorni all'anno per cure.

2. La relativa domanda deve essere corredata da una prescrizione medica motivata e riferita a specifiche esigenze di carattere preventivo e riabilitativo, strettamente connesse al tipo di invalidità, nonché dalla relativa autorizzazione dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

3. Ai soggetti sottoposti a trattamento emodialitico i datori di lavoro assicureranno permessi retribuiti in misura strettamente necessaria al trattamento.

4. L'onere delle retribuzioni per i periodi riferiti ai commi precedenti è rimborsato ai datori di lavoro privati dai rispettivi enti previdenziali. Gli enti previdenziali, gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato hanno facoltà di esercitare gli opportuni controlli.

Art. 23.

*(Fiscalizzazione degli oneri sociali  
e contributi alle imprese)*

1. I datori di lavoro privati hanno diritto:

*a)* alla fiscalizzazione totale e permanente degli oneri sociali per ogni lavoratore invalido che, assunto in base alla presente legge, abbia una residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento;

*b)* alla fiscalizzazione per la durata di due anni degli oneri sociali nella misura del 50 per cento quando il lavoratore invalido abbia una residua capacità lavorativa compresa tra il 40 e il 20 per cento.

2. A favore dei datori di lavoro privati può essere previsto il rimborso parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative degli invalidi con percentuale di invalidità superiore al 50 per cento. Il rimborso può essere erogato per le trasformazioni necessarie a porre l'invalido in condizione di svolgere le mansioni per le quali è qualificato e nei casi in cui non è altrimenti possibile adibirlo a mansioni compatibili con la propria minorazione. La misura del rimborso è determinata dalla Commissione regionale per l'impiego sulla base di una istruttoria compiuta dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, secondo criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego.

Art. 24.

(*Sanzioni*)

1. I datori di lavoro privati che non provvedono a trasmettere i prospetti di cui all'articolo 6 entro i termini stabiliti dalla presente legge sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 10.000.000.

2. I datori di lavoro privati che essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio non ne facciano richiesta, ovvero rifiutino di assumere i lavoratori avviati dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 80.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è di competenza dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

4. Gli importi delle sanzioni previste dalla presente legge sono versati ai fondi regionali per l'addestramento e l'istruzione professionale e sono utilizzati anche ai fini di cui all'articolo 9.

## Art. 25.

*(Finanziamenti)*

1. Alle spese occorrenti per il funzionamento delle Commissioni si provvede incrementando lo stanziamento di cui al capitolo n. 4532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di lire 5 milioni annui.

2. Al finanziamento dei contratti di riabilitazione e dei centri di orientamento professionale, alle facilitazioni strumentali ed ambientali per gli invalidi e a quanto altro previsto dagli articoli 22 e 23, si provvede in parte con i proventi delle sanzioni previste dall'articolo 24 e, per lire 5 miliardi, con apposito stanziamento sul capitolo 8054 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Lo Stato provvede al finanziamento della fiscalizzazione degli oneri sociali nei casi previsti ed al versamento al fondo sociale di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, delle somme erogate in applicazione dell'articolo 21 della presente legge.

## Art. 26.

*(Disposizioni transitorie)*

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti negli elenchi dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio conservano il diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio previsto dalla presente legge.

2. Gli invalidi e gli altri aventi diritto, già obbligatoriamente assunti, sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466.

Art. 27.

(*Vigilanza*)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per mezzo del competente Ispettorato del lavoro.

Art. 28.

(*Abrogazione di norme*)

1. È abrogata la legge 2 aprile 1968, n. 482, e tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.